Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 100 – 01 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

INDENNITÀ PER L'EMERGENZA COVID-19: AL VIA DALL'1.4 LE DOMANDE ALL'INPS

RIFERIMENTI

- **Artt. da 27 a 30 e 38, DL n. 18/2020**
- **Messaggi INPS 20.3.2020, n. 1288 e 26.3.2020, n. 1381**
- **Circolare INPS 30.3.2020, n. 49**
- **Informative SEAC 25.3.2020, n. 91 e 27.3.2020, n. 96**

IN SINTESI

Recentemente l'INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle indennità, pari a € 600, previste dal c.d. "Decreto Cura Italia" a favore dei soggetti (lavoratori autonomi / co.co.co, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc. lavoratori stagionali del turismo e lavoratori dello spettacolo) le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica "coronavirus".

Con particolare riferimento all'indennità riconosciuta ai soggetti iscritti all'Ago, è stato precisato che la stessa spetta anche a:

- *agenti / rappresentanti di commercio, ancorché iscritti all'Enasarco (come chiarito anche dal MEF nelle recenti FAQ);*
- *imprenditori agricoli professionali (IAP);*
- *coadiutori / coadiuvanti di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli;*

iscritti nelle rispettive Gestioni INPS.

L'Istituto ha altresì specificato che è possibile accedere ai relativi servizi telematici al fine di compilare / inviare le domande per le predette indennità tramite PIN ordinario (non è quindi necessario essere in possesso di un PIN dispositivo).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Al fine di **usufruire delle indennità pari a € 600** previste dagli artt. da 27 a 30 e 38, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" a favore di determinate categorie di soggetti la cui attività sta risentendo dell'emergenza "coronavirus", è richiesta la presentazione di un'apposita domanda all'INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.

A tal fine l'Istituto ha fornito i primi chiarimenti con i Messaggi 20.3.2020, n. 1288 e 26.3.2020, n. 1381 (Informative SEAC 25.3.2020, n. 91 e 27.3.2020, n. 96), recentemente "integrati" con le ulteriori istruzioni, di seguito esaminate, diramate nell'ambito della Circolare 30.3.2020, n. 49.

NB Le indennità in esame spettano, a tutti soggetti in possesso dei requisiti previsti, **a prescindere** dal fatto che **l'esercizio dell'attività sia stato o meno sospeso** per effetto del DPCM 22.3.2020.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

L'indennità prevista dal citato art. 27 è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi ("professionisti") titolari di **partita IVA** "**attiva**" **al 23.2.2020**.

  NB Nella Circolare n. 49 in esame l'INPS conferma quanto già specificato nel citato Messaggio n. 1288, ossia che il beneficio spetta anche ai partecipanti di **studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo** di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

  Tali soggetti **non devono essere**:
  – titolari di trattamento pensionistico diretto;
  – iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. Dall'agevolazione in esame sono **esclusi** i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l'accesso allo specifico Fondo per il reddito di ultimo istanza di cui all'art. 44, DL n. 18/2020;
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** "**attivi**" **al 23.2.2020** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  NB Come specificato dall'INPS nella citata Circolare n. 49 il beneficio spetta ai soggetti **iscritti esclusivamente** alla Gestione separata INPS; trattasi pertanto di coloro che versano i contributi con l'aliquota del 34,23%.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI / COLTIVATORI DIRETTI / IAP

L'art. 28 prevede la spettanza di un'indennità a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria) a condizione che **non risultino**:

- titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Nella Circolare n. 49 in esame l'INPS:

- conferma, come già chiarito nel citato Messaggio n. 1288, che i beneficiari dell'indennità sono **artigiani**, **commercianti**, **coltivatori diretti**, **coloni e mezzadri** iscritti nelle relative Gestioni;
- specifica che **l'indennità spetta** anche a:
  – imprenditori agricoli professionali (**IAP**) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
  – **coadiuvanti / coadiutori** di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i **collaboratori di imprese familiari**;
  – soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all'Enasarco. Di fatto l'INPS riconosce il beneficio anche agli **agenti / rappresentati di commercio**, come affermato dal MEF nelle FAQ pubblicate sul relativo sito Internet (Informativa SEAC 31.3.2020, n. 98).

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Si rammenta che, come chiarito dal MEF nelle citate FAQ, l'indennità spetta **anche ai soci di società di persone / capitali** iscritti alle Gestioni dell'INPS (ad esempio, IVS). L'indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E STABILIMENTI TERMALI

L'indennità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 29, anche ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020**.

NB Come precisato dall'INPS nella Circolare n. 49 in esame, **la cessazione** deve essere **avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali** individuati nella specifica Tabella, di seguito riportata, nella quale, in corrispondenza del Codice Statistico Contributivo (CSC) sono indicati i codici Ateco 2007 delle attività riferite ai predetti settori;

- **al 17.3.2020 non hanno in essere** un rapporto di **lavoro dipendente**;
- **non** siano titolari di un **trattamento pensionistico diretto**.

TURISMO		
CSC	**Ateco 2007**	**Attività interessate**
70501	***55.10.00***	***Alberghi***: fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
	55.20.10	***Villaggi turistici***
	55.20.20	***Ostelli della gioventù***
	55.20.30	***Rifugi di montagna***: inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
	55.20.40	***Colonie marine e montane***
	55.20.51	***Affittacamere per brevi soggiorni***, ***case ed appartamenti per vacanze***, ***bed and breakfast***, ***residence***: • fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; • cottage senza servizi di pulizia.
50102	***55.20.52***	***Attività di alloggio connesse alle aziende agricole***
70501	***55.30.00***	***Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte***: fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
	55.90.10	***Gestione di vagoni letto***
	55.90.20	***Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero***: • case dello studente; • pensionati per studenti e lavoratori; • altre infrastrutture n.c.a.
70502 **70709**	***56.10.11***	***Ristorazione con somministrazione***: • attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; • attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
50102	***56.10.12***	***Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole***

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

70502	***56.10.42***	***Ristorazione ambulante***: ● furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; ● preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
	56.10.50	***Ristorazione su treni e navi***: ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
70502 **70709**	***56.30.00***	***Bar e altri esercizi simili senza cucina***: ● bar; ● pub; ● birrerie; ● caffetterie; ● enoteche.
41601 **70503**	***93.29.20***	***Gestione di stabilimenti balneari***: ***marittimi, lacuali e fluviali***: attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
70504 **40405** **40407**	***56.10.30***	***Gelaterie e pasticcerie***
70504	***56.10.41***	***Gelaterie e pasticcerie ambulanti***
70401	***79.11.00***	***Attività delle agenzie di viaggio***: ● attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; ● attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
	79.12.00	***Attività dei tour operator***: attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
	79.90.20	***Attività delle guide e degli accompagnatori turistici***
	93.19.92	***Attività delle guide alpine***
40404 **70705**	***56.10.20***	***Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto***: ● preparazione di pasti da portar via "take-away"; ● attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
70708	***79.90.19***	***Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.***: ● altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, ● alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; ● servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; ● servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; ● attività di promozione turistica.

STABILIMENTI TERMALI		
CSC	**Ateco 2007**	**Attività interessate**
11807 **70708**	***96.04.20***	***Stabilimenti termali***

INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

L'art. 30 riconosce l'indennità in esame agli operai agricoli:

- a tempo determinato;
- **non** titolari di **trattamento pensionistico diretto**;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- che **nel 2019** hanno effettuato **almeno 50 giornate effettive** di attività di lavoro agricolo.

Tra i beneficiari rientrano anche le "figure equiparate" ex art. 8, Legge n. 334/68, ossia:
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari.

INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

A favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo l'indennità, prevista dall'art. 38, è riconosciuta a condizione che gli stessi:
- **non** siano titolari di **trattamento pensionistico diretto**;
- abbiano **almeno 30 contributi giornalieri** versati nel 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito 2019 non superiore a € 50.000;
- **non** siano titolari di un **rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020**.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

Le predette indennità:
- sono pari a **€ 600**;
- sono **riconosciute per il mese di marzo**;
- **non concorrono** alla formazione del reddito (non sono tassate);
- non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.

NB

Come precisato dall'INPS nella Circolare n. 49 in esame, nel periodo di fruizione dei benefici:
- non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- non spetta l'assegno per il nucleo familiare.

CUMULABILITÀ

Le indennità di cui ai citati artt. da 27 a 30 e 38 **non sono tra loro cumulabili**. Le stesse, come precisato dall'INPS nella citata Circolare n. 49, sono **incompatibili** / **compatibili** con le seguenti prestazioni.

Tipologia prestazione	Compatibilità indennità ex artt. da 27 a 30 e 38, DL n. 18/2020
• **pensioni dirette** a carico, anche pro-quota: – dell'Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa – degli Enti di previdenza ex D.Lgs. n. 509/94 (ad esempio, CNPADC, CIPAG, Inarcassa, Enasarco, ENPAM, ENPAV, Cassa forense) • indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. **APE sociale**) • **assegno** ordinario **di invalidit**à ex Legge n. 222/84	NO
• erogazioni monetarie derivanti da **borse lavoro, stage, tirocini professionali** • **premi / sussidi** per fini di studio o addestramento professionale • **premi e compensi** conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui	SI

Va inoltre considerato che:
- l'**indennità** a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e co.co.co. **di cui all'art. 27** è **compatibile e cumulabile con** l'indennità di disoccupazione **DIS-COLL**;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

- l'**indennità** a favore:
  – dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari **di cui all'art. 29**;
  – dei lavoratori dello spettacolo **di cui all'art. 38**;
  sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione **NASPI**.

Di conseguenza, i co.co.co. / lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali e dello spettacolo che **cessano involontariamente** il rapporto di collaborazione / di lavoro, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti possono accedere alla prestazione DIS-COLL / NASPI a prescindere dalla fruizione delle specifiche indennità previste rispettivamente ai citati artt. 27, 29 e 38.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ

Come sopra accennato, per accedere ai benefici in esame è richiesta la presentazione di un'apposita domanda all'INPS. A tal fine, in base a quanto specificato dall'Istituto:

- non è utilizzata la modalità del "click-day" (Comunicato stampa 19.3.2020);
- la richiesta va **presentata in via telematica** tramite i canali presenti sul sito Internet dell'INPS **a decorrere dall'1.4.2020**. Nella domanda **vanno indicate**, in caso di scelta dell'accredito dell'indennità sul c/c, **le relative coordinate bancarie**.

Con il citato Messaggio n. 1381, lo stesso INPS ha comunicato l'attivazione di una "semplificazione" per l'accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le predette domande. Ora, nell'ambito della Circolare n. 49 in esame, è confermato che

"*stante il carattere emergenziale delle prestazioni ... i potenziali fruitori possono accedere al servizio ... con **modalità di identificazione più ampie e facilitate** rispetto al regime ordinario".*

In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa all'indennità collegata all'emergenza "coronavirus", deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:

- **PIN**, **ordinario o dispositivo**, **rilasciato dall'Istituto**.

NB Rispetto a quanto riportato nel Messaggio n. 1381, è possibile richiedere l'indennità anche "soltanto" con il PIN ordinario (e non necessariamente con quello dispositivo);

- **SPID** di livello 2 / superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (**CIE**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE / INVIO SEMPLIFICATA

Qualora il soggetto interessato **non disponga di una delle predette credenziali**, al fine di richiedere l'indennità spettante può alternativamente:

- **accedere ai servizi online** disponibili sul sito Internet dell'INPS, **utilizzando la sola prima parte del PIN** (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell'Istituto o il Contact Center (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile);
- contattare il servizio di **Contact Center integrato** ai predetti recapiti telefonici, comunicando all'operatore **la sola prima parte del PIN**.

NB Il rilascio del nuovo servizio, come evidenziato dall'INPS, "*verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione*".

Si rammenta infine che l'INPS nel citato Messaggio n. 1381 ha annunciato l'attivazione (a breve) di una **nuova procedura per l'emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza** che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.

■

RIPRODUZIONE VIETATA